

TRIBUNALE DI PADOVA

n.

l.G.

Il Giudice Designato, in sostituzione, con provvedimento del 6 giugno 2022,
premessi che () ha chiesto: "la proroga della

efficacia, per ulteriori 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal
9.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 quinto comma D.L. 118/2021 di
quanto disposto con l'ordinanza del 25.02.2022 ovvero:

1) delle misure protettive del patrimonio domandate ai sensi dell'art. 6 del D.L.
118/2021 e dunque della misura protettiva per cui i creditori finora procedenti
in via esecutiva, ed eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di
prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti
con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ivi compresa l'eventuale levata
di protesto su titoli cambiari;

2) dell'effetto ex lege ex art. 6 comma quinto D.lgs. 118/2021 per cui i creditori
interessati dalle misure protettive, in particolare la società locatrice
nonché i fornitori nonché i
fornitori

non possono unilateralmente rifiutare
l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono
anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto
del mancato pagamento dei crediti anteriori";

premessi, altresì, che con provvedimento del 7 giugno 2022 è stato chiesto
all'esperto dott. () di formulare il proprio parere sia in ordine alla

richiesta di proroga avuto riguardo in particolare alla funzionalità delle misure
protettive, sia in ordine al termine della eventuale proroga e ciò in ossequio

all'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito nella legge 21.10.2021 n. 147;

rilevato che l'esperto ha espresso "parere favorevole alla funzionalità della proroga del termine e quindi del prolungamento delle misure protettive rispetto alla possibile soluzione (previe trattative da svolgere) della crisi, indicando in 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal 9 giugno 2022, termine ritenuto congruo, considerato per l'appunto l'avvicinarsi del periodo feriale e dei tempi generalmente stimati nelle trattative con controparti istituzionali";

p.q.m.

concede la proroga richiesta.

Padova, 10 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Manuela Elburgo

Fallimenti e Società.it

